Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 13 luglio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1972, n. **315**.

Delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;

Sentite le regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, è delegato, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario, che esercitano tali funzioni in conformità delle direttive emanate dall'organo statale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate.

In caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, nonostante preventiva diffida, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre i necessari atti sostitutivi.

Il regolamento dei rapporti finanziari di cui all'art. 17 lettera *b*) della legge 16 maggio 1970, n. 281, è stato effettuato contestualmente al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — COLOMBO — PELLA — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **316.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare un immobile.

N. 316. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Napoli viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Napoli, via Costantinopoli, 104, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 34806, mappale 202, sub. 26 al prezzo di L. 60.000.000

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 3. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **317.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad acquistare un immobile.

N. 317. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Ferrara viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Ferrara, tra via Ercole d'Este e via Guarini, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Ferrara al foglio n. 375, mappale 84, sub 1 e 2, al prezzo di L. 90.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 1. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1972, n. **318.**

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione pro-clinica del lavoro di Pavia.

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione pro-clinica del lavoro di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 2. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Determinazione del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti effettuati, a favore delle imprese colpite dai terremoti del 1968 in Sicilia, ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto, in particolare, l'art. 37-*bis* della citata legge n. 241, relativo alla concessione di finanziamenti in favore di imprese industriali commerciali e artigiane, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, al tasso d'interesse annuo del 3 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti fino al 31 dicembre 1972 con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nel determinare, nella riunione del 16 settembre 1970, i tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che vengano mantenute ferme le vigenti misure dei tassi agevolati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dalla citata legge n. 241, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 37-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è determinato nella misura del 3 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 387

(8968)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Ampliamento della riserva naturale orientata « Campolino », in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che per il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la nomina di un'apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita in Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà dagli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite degli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da sottoporre ad una particolare tutela, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 1972, n. 11;

Visto il decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971, con il quale venne costituita la riserva naturale orientata di Campolino, in tenimento della foresta demaniale di « Boscolungo », sita in comune di Abetone (Pistoia) su un'area, complessiva di ha. 38, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Considerato che il suddetto comprensorio si è rilevato insufficiente per la realizzazione degli scopi prefissi, per cui si rende necessario un adeguato ampliamento dell'attuale superficie;

Accertato:

che nella suddetta foresta demaniale è stata individuata una nuova area di terreno di ha. 60, attigua sul lato nord-est della sopracitata « riserva », secondo la limitazione rappresentata nella carta dell'I.G.M., in scala da 1:25.000, posta a quota media di m. 1500 s.l.m., per cui viene a costituirsi un unico ed accorpato territorio di complessivi ha. 98;

che tale nuovo complesso garantisce una maggiore conservazione dell'associazione naturale avente le caratteristiche del *Picetum alpinum* e si presta ottimamente quale campo di lavoro scientifico;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, nonchè nel rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (progetto 80), la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi botanici e forestali, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo in data 10 marzo 1972, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

La località « Campolino », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale di Boscolungo, in comune di Abetone, in provincia di Pistoia, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esattamente individuata nella planimetria al 25 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale orientata ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto annulla il provvedimento di costituzione della riserva naturale orientata di Campolino, precedentemente adottato con decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

DAL FOGLIO 97 III° N.E. DELL' I.G.M. SCALA 1:25.000
F.D. DELL'ABETONE
R.N.O. CAMPOLINO
L. Motte 1298
P.so Dell' Abetone
ABETONE
C.Chiarofonte
BOSCOLUNGO
Colonia Lodolo
LaComsuma
S.S. dell' Abetone del Brennero
Pod.e Sisi 1236
PRATACCIO
1600 Sciovia
C.Fivizzani
Belvedere 1362
L. Bacciolo
M.Gomito 1392
T. Setaione
1391 M.Torto
L.delGreppo
F.so della Rena
Fortezza 1692
1734
1631
R.N.O.
Confine
1134
PIAN DI NOVELLO
Foce di Campolino 1785
1633
BOSCO
PIAN CAVALLARO
T. Sceta
Comune di Abetone
Comune di Cutigliano
Prov. di Lucca
LIMITE DI RISERVA
LIMITE DI FORESTA
CONFINE DI COMUNE
RISERVA GIÀ COSTITUITA
CONFINE DI PROVINCIA
32
33
34
35
4889
88
87
86
4885

(8879)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1972.

Determinazione del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti a favore delle iniziative commerciali nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto in particolare l'art. 10 della cennata legge n. 853, il quale, al penultimo comma, prevede che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti, attrezzature e locali per la distribuzione commerciale realizzati da cooperative, aventi il fine di favorire la commercializzazione delle produzioni agricole, industriali ed artigiane del Mezzogiorno o realizzati da piccoli o medi operatori commerciali singoli o associati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti di cui sopra con la procedura di urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, per i finanziamenti agevolati di cui all'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'impliamento di impianti, attrezzature e locali per la distribuzione commerciale realizzati da cooperative, aventi il fine di favorire la commercializzazione delle produzioni agricole, industriali ed artigiane del Mezzogiorno o realizzati da piccoli o medi operatori commerciali singoli o associati, è fissato nella misura del 3 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 399

(8966)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1972.

Determinazione del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto in particolare l'art. 10 della cennata legge n. 853, che, al tredicesimo comma, prevede che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato alle imprese industriali che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire (primo comma) o che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire (quarto comma), sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire (ottavo comma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dalla cennata legge n. 853 a favore delle iniziative industriali con la procedura di urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, per i finanziamenti alle imprese industriali di cui all'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è così determinato:

per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire ed alle imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire: 4 per cento;

per i finanziamenti alle altre industrie che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire: 6 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

~~Roma, addì 23 maggio 1972~~

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 400

(8967)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 702, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1967 con il quale il dott. Luigi Ceriani, fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Considerato che il dott. Luigi Ceriani ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del dott. Luigi Ceriani dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianto e agricoltura di Napoli.

Art. 2.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è sciolta.

Art. 3.

Il dott. Vincenzo Giustino è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, in sostituzione del dottor Luigi Ceriani.

Art. 4.

Il prefetto di Napoli, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(8973)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Autorizzazione alla società « I.RE.CO. S.r.l. », con sede in Aosta, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « I.RE.CO. S.r.l. », con sede in Aosta, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « I.RE.CO. S.r.l. », con sede in Aosta, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(8897)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa a responsabilità limitata edile G.M.B. », con sede in Codogno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano nei giorni 29 aprile e 2 maggio 1972 alla « Società cooperativa a responsabilità limitata edile G.M.B. », con sede in Codogno (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa a responsabilità limitata edile G.M.B. », con sede in Codogno (Milano), costituita per rogito notaio dott. Paolo Frassi in data 16 gennaio 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuseppe Tognasso ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8971)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Sostituzione di un membro e nomina di un nuovo membro tra il personale addetto alla segreteria della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 3044 del 30 novembre 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto, ed è stato nominato il personale della segreteria della commissione stessa;

Vista la lettera n. 674 del 14 gennaio 1972 con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ha comunicato di aver designato il sig. Roberto Mion, vice segretario amministrativo, in sostituzione del sig. Adriano Drudi facente parte del personale addetto alla segreteria della commissione in parola ed ha prospettato l'opportunità di rafforzare il citato personale chiamando a farne parte il sig. Angelo Turri, coadiutore;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra e ad integrare la composizione della menzionata segreteria della commissione;

Decreta:

Il sig. Roberto Mion, vice segretario amministrativo, ed il sig. Angelo Turri, coadiutore, designati dal provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, sono chiamati a far parte del personale addetto alla segreteria della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto, il primo in sostituzione del sig. Adriano Drudi ed il secondo in rafforzamento del personale della citata segreteria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9077)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1969, con il quale furono nominati alcuni componenti il consiglio di amministrazione del suindicato istituto, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1972, tra cui il prof. Gaetano Stammati, quale esperto in materia finanziaria ed industriale;

Considerato che il prof. Stammati, chiamato ad altro incarico, ha rassegnato le dimissioni da consigliere di amministrazione della Banca nazionale del lavoro;

Ritenuto che, in accoglimento delle dimissioni presentate, occorre provvedere alla sostituzione del professor Stammati;

Decreta:

E' nominato membro del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, il dott. Pietro Fortunato, in sostituzione del prof. Gaetano Stammati, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica insieme agli altri componenti del consiglio di amministrazione nominati con il decreto in data 11 aprile 1969, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(8965)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 maggio 1972.

Provenienze da Singapore.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarato infetto da colera Singapore;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Singapore, sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1972, il comune di Sgonico (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.568.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9068)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1972, il comune di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.513.548, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9069)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

484° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 6 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1972, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 318, con il quale alla Soc. per az. Terme Vescine, con sede in Castelforte, provincia di Latina, è rilasciata per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Vescine », in territorio del comune di Castelforte, provinca di Latina.

Decreto ministeriale 10 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1972, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 323, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sparea », sita in comune di Luserna San Giovanni, provincia di Torino, è intestata, a decorrere dal 2 dicembre 1970, alla società « Ponte Vecchio di Damilano Giovanni & C » Soc. in acc. semplice, con sede in Luserna San Giovanni, provincia di Torino.

Decreto ministeriale 23 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 141, con il quale alla Soc. per az. Minerale, con sede in Iesi, provincia di Ancona, è accordata la concessione di acqua termo-minerale denominata « Terme di Parrano », in territorio del comune di Parrano, provincia di Terni, per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 27 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1972, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 341, con il quale nei confronti della Soc. a r.l. « S.I. T.E.M. » Società italiana terre e minerali, con sede in Vicenza, è pronunciata la decadenza della concessione del giacimento di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, denominato « Meledo Alto », sita in territorio del comune di Sarego, provincia di Vicenza, con decorrenza dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 142, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Soi », in comune di Abano Terme, provincia di Padova, accordata al sig. Bugia Antonio con decreto ministeriale 16 luglio 1952, è rinnovata a favore del titolare stesso, per la durata di anni venti a decorrere dal 16 luglio 1972.

Decreto ministeriale 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 143, con il quale al sig. Gabriele Emo Capodilista, domiciliato in Battaglia Terme, provincia di Padova, è accordata la concessione della sorgente di acqua termale denominata « Ca Bianca », in territorio del comune di Galzignano, provincia di Padova, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 144, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia dei signori Vencato Agnese, Benedetto e Giulio, nonchè degli eredi del contitolare Vencato Attilio, tutti rappresentati dalla signora Vencato Agnese, alla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Felsinea », in comune di Valdagno, provincia di Vicenza.

Decreto ministeriale 30 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 145, con il quale l'area della concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Introbio » in territorio del comune di Introbio, provincia di Como, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 11 gennaio 1971, la Soc. per az. Norda, è ampliata, a decorrere dalla data del 30 marzo 1972, da Ha. 60 ad Ha. 176.

La durata della concessione come sopra ampliata resta fissata a tutto il 18 maggio 1990 compreso.

Decreto ministeriale 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1972, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 62, con il quale la quota di compartecipazione sulla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Premula Fonte Tullia », sita in territorio del comune di Sellano, provincia di Perugia, spettante al defunto contitolare Alceste Tulli, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 13 maggio 1971, ai di lui figli legittimi Pietro e Sandro Tulli, in parti uguali, facendo salvo il diritto di usufrutto uxorio di un terzo su detta quota, dovuto alla signora Sabatini Clemenza ved. Tulli, ai sensi dell'art 581 del codice civile.

Per effetto del suddetto trasferimento la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Premula Fonte Tullia », risulta pertanto intestata, a decorrere dal 13 maggio 1971, per la quota parte a ciascuno di essi spettante ai signori Lino, Angelo, Pietro e Sandro Tulli, salvo il diritto di usufrutto uxorio spettante alla signora Sabatini Clemenza ved. Tulli, tutti rappresentati dal sig. Lino Tulli, residente in Spoleto, provincia di Perugia.

Decreto ministeriale 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1972, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 333, con il quale ai coniugi signori Vincenzo Coccia e Settimia Mandolini, rappresentati dal primo, residente in Roma, è rilasciata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Fontamara », sita in territorio dei comuni di Grottaferrata e Rocca di Papa, provincia di Roma.

Decreto ministeriale 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1972, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 325, con il quale la concessione per acqua termo-minerale e per l'utilizzazione delle emanazioni naturali di vapore denominata « Stufe di San Lorenzo », sita in comune di Forio d'Ischia, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 3 marzo 1972, alla Soc. a r.l. « Albergo Terme San Lorenzo », con sede in Forio d'Ischia, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 4 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 146, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL Corpartimento di Roma, alla concessione del giacimento di lignite denominato « Gualdo Cattaneo », sito in territorio dei comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Montefalco, provincia di Perugia.

Decreto del prefetto della provincia di Arezzo 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze il 20 maggio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale la concessione di acqua minerale denominata « Santafiora », sita in comune di Monte San Savino, provincia di Arezzo, è prorogata per la durata di anni dieci a decorrere dal 27 ottobre 1971, a favore del sig. Antonio Paci, domiciliato a Monte San Savino, provincia di Arezzo.

(9034)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi dell'11 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581 —	581 —	580,90	581 —	580,70	580,97	581,05	581 —	581 —	581 —
Dollaro canadese	589,75	589,75	589,60	589,75	589,30	589,55	589,80	589,75	589,75	589,75
Franco svizzero	154,78	154,78	154,80	154,78	154,70	154,71	154,775	154,78	154,78	154,78
Corona danese	83,53	83,53	83,57	83,53	83,35	83,53	83,54	83,53	83,53	83,50
Corona norvegese	89,45	89,45	89,48	89,45	89,40	89,42	89,44	89,45	89,45	89,45
Corona svedese	122,73	122,73	122,70	122,73	122,50	122,69	122,72	122,73	122,73	122,70
Fiorino olandese	183,005	183,005	183,05	183,005	183,10	183,09	183,06	183,005	183 —	183 —
Franco belga	13,255	13,255	13,27	13,255	13,25	13,26	13,2580	13,255	13,25	13,25
Franco francese	116,195	116,195	116,20	116,195	116 —	116,18	116,20	116,195	116,19	116,18
Lira sterlina	1418,75	1418,75	1419,50	1418,75	1418 —	1418,30	1418,75	1418,75	1418,75	1418,75
Marco germanico	184,175	184,175	184,25	184,175	184 —	184,27	184,16	184,175	184,17	184,15
Scellino austriaco	25,41	25,41	25,44	25,41	25,39	25,43	25,425	25,41	25,41	25,40
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,61	21,60	21,70	21,61	21,6025	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,155	9,155	9,16	9,155	9,07	9,15	9,157	9,155	9,15	9,15
Yen giapponese	1,935	1,935	1,94	1,935	1,95	1,94	1,94	1,935	1,93	1,93

Media dei titoli dell'11 luglio 1972

Rendita 5 % 1935	97,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
» 5 % (Ricostruzione)	92,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,70
» 5 % (Città di Trieste)	93,375
» 5 % (Beni esteri)	92,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,90
» 5,50 % » » 1968-83	96,725
» 5,50 % » » 1969-84	97 —
» 6 % » » 1970-85	98,875
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1972

Dollaro USA	581,025
Dollaro canadese	589,775
Franco svizzero	154,777
Corona danese	83,535
Corona norvegese	89,445
Corona svedese	122,725
Fiorino olandese	183,032
Franco belga	13,256
Franco francese	116,197
Lira sterlina	1418,75
Marco germanico	184,167
Scellino austriaco	25,417
Escudo portoghese	21,601
Peseta spagnola	9,156
Yen giapponese	1,937

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 2 ottobre 1967 con il quale il sig. Antonio Miotti venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Antonio Miotti è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1972

Il Governatore: CARLI

(9047)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca della scuola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roma, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 22 giugno 1972, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca della scuola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roma, in liquidazione coatta, il rag. Paolo Coretti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9046)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione giudicatrice dei concorsi, per titoli, integrati da un colloquio, a diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1972, registrati alla Corte dei conti il 7 febbraio 1972, registro n. 2 Presidenza, fogli n. 360, 359, 358, con i quali sono stati banditi tre concorsi, per titoli, integrati da un colloquio, a diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, concernente la istituzione dei tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 45, secondo comma, della citata legge che determina la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi innanzi indicati;

Viste le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio di Stato per i due componenti della commissione appartenenti al detto consesso;

Decreta:

La commissione giudicatrice dei concorsi, per titoli, integrati da un colloquio, banditi con i citati decreti del 27 gennaio 1972, a diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, è così costituita:

Presidente:

Levi Sandri prof. dott. Lionello, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Componenti:

Pescatore prof. dott. Gabriele, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Cannada Bartoli prof. Eugenio, docente universitario;

Galateria prof. Luigi, docente universitario;

Scognamiglio prof. Renato, docente universitario.

Il vice prefetto ispettore dott. Tullio Fares, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvederà con la dotazione del capitolo 1081 del bilancio del Ministero del tesoro rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1972

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1972
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 278

(9049)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a diciannove posti di ragioniere economo in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante « norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme » modificata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 700, relativa alla istituzione del ruolo organico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

Viste le disposizioni vigenti relative a deroghe al limite massimo di età prescritto per l'ammissione agli impieghi dello Stato e quelle concernenti riserve di posti o preferenze;

Visto il decreto presidenziale 24 novembre 1951, n. 1396, (prorogato con decreto presidenziale 29 dicembre 1956, n. 1507) con particolari disposizioni relative ai candidati ai pubblici concorsi aventi conoscenza della lingua tedesca;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 902;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, n. 1437, con il quale è stato approvato il regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con particolare riferimento agli articoli 3, 81 e 150;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, con particolare riferimento all'annesso quadro III, sezione *C*;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Concorso a posti di ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a diciannove posti di ragioniere economo in prova nel ruolo della carriera di concetto nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Uno dei suddetti posti è riservato al concorrente che abbia superato, oltre alle prove di esame obbligatorie, quella facoltativa di lingua tedesca di cui al programma annesso al presente decreto, riportando nella prova stessa almeno punti 7 su 10. In mancanza di vincitore, tale posto sarà conferito con le modalità ordinarie, secondo l'ordine della graduatoria generale, osservate, in ogni caso, le vigenti disposizioni che prevedono riserve e preferenze a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 2.

Requisiti generali Deroghe ai limiti di età

1. — Per l'ammissione al concorso, gli interessati devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di cui all'art. 3, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le deroghe di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo;

c) buona condotta (al cui accertamento provvede l'amministrazione);

d) idoneità fisica all'impiego (per la quale l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

e) godimento dei diritti politici;

f) titolo di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale. Sono considerati validi i titoli di studio equipollenti rilasciati ai sensi dei precedenti ordinamenti scolastici

Non possono partecipare al presente concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2. — Si prescinde dal limite massimo di età:

per coloro che, alla data di scadenza del termine, stabilito dall'art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo o di operaio dello Stato di ruolo (art. 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; art. 61 della legge 5 marzo 1969, n. 90);

per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e della Aeronautica militare cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, anche se non sono stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. — Il limite massimo di età è elevato:

A) a favore degli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria — cessati dal servizio per motivi non disciplinari — di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; a favore degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività di servizo sia cessati per motivi non disciplinari, per un periodo di tempo pari a metà del servizio prestato presso le università o presso gli istituti di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età non può eccedere, in nessun caso, i 40 anni;

B) a favore dei colpiti dalle abrogate leggi razziali, di un periodo di tempo pari a quello intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, purchè, con tale beneficio, il limite massimo di età non superi i 40 anni;

C) di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

C-bis) nei confronti dei titolari di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa; (legge 24 febbraio 1967, n. 62, art. 21);

D) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 o che, durante la guerra, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare (decreto legislativo 3 gennaio 1948, n. 48);

b) per coloro che abbiano partecipato, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

E) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 (della famiglia devono far parte almeno 7 figli viventi, sono considerati viventi anche i figli caduti in guerra);

F) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

~~per coloro che abbiano riportato, per comportamento~~ contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Le elevazioni di cui alle precedenti lettere da *A*) e *E*), si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

G) il limite massimo di età è inoltre elevato, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, fino a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per gli invalidi di guerra, militari e civili. Non sono ammessi a tale beneficio:

a) gli invalidi con minorazioni ascritte alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al cedreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quello contemplato dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) gli invalidi con minorazioni ascritte alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi con minorazioni ascritte alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli invalidi per servizio: non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A* di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

3) per gli invalidi del lavoro;

4) per gli invalidi civili.

Sono esclusi dal beneficio previsto dall'art. 1 della legge 482 citata gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

5) per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio o sul lavoro;

6) per i profughi;

7) per i connazionali rimpatriati dalla Libia (art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744);

H) il limite massimo di età è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

I) per l'ammissione al concorso degli impiegati statali delle carriere esecutive si osservano le disposizioni dell'art. 173 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono inoltrare, a tal fine, domanda di ammissione, in carta legale da lire 500, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale Divisione V. La domanda deve pervenire al Ministero entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non sono ammessi riferimenti a documenti eventualmente già prodotti sia a questa che ad altra amministrazione

Tuttavia, i profughi dai territori di confine possono fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici indicando, in tal caso, l'organo che li ha rilasciati e l'ufficio presso cui sono depositati.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la data ed il luogo di nascita, specificando, quando è il caso, il titolo od i titoli di cui al precedente art. 2, posseduti, ai fini della deroga al limite massimo di età;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto e l'istituto presso il quale è stato conseguito, con la relativa data;

g) la propria posizione nei confronti degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il domicilio, e l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni occorrenti (1);

l) di essete disposto a raggiungere qualsiasi sede;

m) se attualmente è in servizio presso una pubblica amministrazione (da indicarsi);

n) se intende sostenere la prova di lingua tedesca.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; sia la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Qualora la domanda sia formalmente imperfetta, il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

---

(1) Il candidato ha l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni di domicilio successive alla presentazione della domanda.

Con decreto ministeriale motivato può essere disposta in qualunque momento la esclusione dal concorso degli aspiranti privi dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Prove di esame Ripartizione del punteggio

Il concorso consiste in due prove scritte e in un colloquio.
Il programma di esame è indicato nella annessa tabella.
A ciascuna prova di esame sono attribuiti 10 punti.
La media delle prove scritte si esprime in decimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno punti 7 su 10 nelle prove scritte e non meno di punti 6 su 10 in ciascuna di esse.
La prova orale non si intende superata se il candidato non vi abbia ottenuto la votazione di almeno punti 6 su 10.
La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale. Essa si esprime in ventesimi.
La prova facoltativa di lingua tedesca si intende superata se il candidato vi abbia riportato almeno punti 7 su 10. Essa è valutata separatamente; non confluisce nella votazione complessiva.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Convitto nazionale, piazza Monte Grappa, 5, nei giorni 2 e 3 ottobre 1972, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel bando.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, ammessi alla prova stessa, mediante comunicazione diretta.

Perde il diritto alla prova orale chi non si presenti nel giorno stabilito, salvo gravi motivi riconosciuti dalla commissione giudicatrice del concorso, la quale, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove, fissa definitivamente all'interessato l'altro giorno.

Art. 5.

Svolgimento delle prove di esame e documenti di identità personale

Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni di cui ai decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento di ognuna delle prove di esame, la carta di identità o la tessera di riconoscimento rilasciata dalla amministrazione dello Stato ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 851 o il libretto ferroviario o la tessera postale di riconoscimento personale, o il libretto di pensione (con fotografia) o il porto d'armi, o la patente automobilistica, o il passaporto, oppure, mancando di tali documenti la propria fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 6.

Graduatoria di merito Riserve di posti Preferenze

Con decreto ministeriale saranno approvate, sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria generale di merito e quelle dei vincitori.

Nella graduatoria generale di merito saranno inclusi i concorrenti che abbiano superato le prove di esame nei modi indicati dall'art. 4 (che abbiano ottenuto, cioè, la votazione complessiva, nelle prove di esame, di almeno punti 13 su 20 con la media di almeno 7/10 nelle prove scritte e con almeno punti 6 su 10 nella prova orale).

Nella graduatoria dei vincitori saranno inclusi i concorrenti compresi nella graduatoria generale di merito, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. Tale graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni, di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, che prevedono riserve di posti — e preferenze a parità di merito — nei confronti di particolari categorie di cittadini.

Saranno inoltre, formate apposite graduatorie relativamente al posto riservato a favore dei candidati che abbiano conoscenza della lingua tedesca.

Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale parte 2ª di questo Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

In caso di parità di merito, valgono le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e delle altre disposizioni vigenti.

Art. 7.

Documentazione di titoli di precedenza e di preferenza

Coloro che intendono fare valere titoli di precedenza o di preferenza dovranno produrre a questo Ministero, entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione i documenti comprovanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma di seguito indicata:

1) gli invalidi militari di guerra dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante la iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482; oppure la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500; oppure il decreto di concessione della relativa pensione; ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale per le pensioni di guerra; oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione; oppure l'originale o copia autentica del foglio matricolare militare, mod. 104 per i sottufficiali, 106 per i militari di truppa, rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964;

2) gli invalidi civili di guerra, dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

3) gli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce di invalidità da cui sono colpiti, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

4) gli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure un certificato dell'I.N.A.I.L. circa la natura della invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

5) gli invalidi civili dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure una dichiarazione della commissione sanitaria funzionante presso gli uffici provinciali del lavoro comprovante l'entità della minorazione;

6) gli orfani e le vedove dei caduti in guerra dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure rispettivamente un certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra o il modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

7) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure apposita dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o il coniuge è deceduto per causa di lavoro;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi (indicati nel precedente n. 3)

dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

11) i profughi dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure l'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dallo competente prefettura su carta legale da L. 500;

12) gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 500, oppure l'originale o copia autentica del foglio matricolare militare, mod. 104 per i sottufficiali, 106 per i militari di truppa rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964;

13) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

14) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

15) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 500 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

16) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale da L. 500 della competente autorità israelitica;

17) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui al precedente n. 14, rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al quarto comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

19) le vedove dei caduti in guerra o per fatti di guerra non rimaritate, i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi bellici produrranno apposito certificato del sindaco competente, in carta da bollo da L. 500 o copia autentica del libretto di pensione di guerra o del decreto di concessione della pensione, o dichiarazione della sede competente della Associazione nazionale vittime civili di guerra;

20) gli addetti civili e militari, alla bonifica dei campi minati produrranno una dichiarazione della autorità competente, in regolare carta da bollo, attestante il possesso della qualifica di cui sopra;

21) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 500 rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e natura del servizio e con l'attestazione che il servizio stesso e stato prestato lodevolmente;

22) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 500, della autorità militare.

23) i candidati già appartenenti agli enti di diritto pubblico soppressi o messi in liquidazione a norma della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta legale da L. 500, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data di risoluzione del rapporto di impiego.

24) i connazionali rimpatriati dalla Libia: attestato di profugo dalla Libia rilasciato dal competente consolato italiano o dalla competente prefettura.

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare, nel termine di quaranta giorni a decorrere da quello di ricevimento della apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma relativo al titolo di studio prescritto;

d) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte dei candidati coniugati con o senza prole o vedovi con prole);

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. Il certificato deve, inoltre, attestare che è stato effettuato l'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 (art. 7).

h) certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari;

i) eventualmente, il documento od i documenti comprovanti il diritto del candidato a deroga al limite massimo di età qualora non siano stati prodotti ai sensi del precedente art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*); e *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quella dell'apposita comunicazione qui sopra indicata.

Il personale statale di ruolo o di ruolo aggiunto deve presentare, nei termini di cui sopra, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti, per altro fine, a questa amministrazione od a quelli prodotti ad altra amministrazione, salva la facoltà concessa ai profughi di cui al precedente art. 3, terzo comma; tutti i documenti devono, inoltre, essere redatti in competente carta da bollo.

Art. 9.

Esenzione dal bollo

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 26, tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, secondo le modalità stabilite nello stesso decreto.

Art. 10.

Forma dei documenti

I documenti, la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti, possono essere prodotti, anzichè in originale, in copia autentica, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 numero 15. L'autenticazione può essere effettuata, con le modalità previste dal citato art. 14 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale e presso il quale l'originale si trova depositato o dal pubblico ufficiale competente a ricevere la documentazione, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, anche se di comune diverso da quello di residenza.

Resta fermo, anche per i documenti prodotti in copia autentica, l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni sul bollo. Per la data di rilascio dei documenti, agli effetti delle disposizioni del presente decreto, si fa riferimento a quella dell'originale e non a quella della copia.

Art. 11.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita come segue, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1957, n. 686:

da un funzionario della carriera direttiva della amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, che la presiede;

da due funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione della pubblica istruzione, con la qualifica non inferiore a direttore di sezione;

da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

Nomina

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di non accettare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Il vincitore che accetti la nomina sarà assunto quale ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico previso per la qualifica iniziale della carriera di appartenenza (stipendio relativo al parametro 160 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre agli altri assegni spettanti a norma di legge).

Art. 13.

Rinvio

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto ed espressamente qui richiamato, tengono luogo le disposizioni dei decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957 n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1971

p. *Il Ministro*: LEPORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1972
Registro n. 42, foglio n. 127

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Svolgimento di un tema di ragioneria.

2) Svolgimento di un tema riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna, indicato dalla commissione esaminatrice. La prova è rivolta ad accertare la capacità del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza.

PROVA ORALE

I — *Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo*:

1) Fonti del diritto costituzionale. 2) Forme di Stati e forme di Governo. 3) La Costituzione della Repubblica italiana. 4) La Corte costituzionale. 5) Fonti del diritto amministrativo. 6) Le attribuzioni della Corte dei conti e delle ragionerie centrali. 7) Le attribuzioni del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale della economia e del lavoro e della Avvocatura dello Stato. 8) Le principali disposizioni dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3) relative alla responsabilità dell'impiegato.

II — *Elementi di ragioneria generale e di contabilità di Stato*:

1) Amministrazione economica, suo scopo e suoi mezzi. Azienda, sue classificazioni. Aziende private e aziende pubbliche. 2) Patrimonio e suoi elementi. Patrimonio netto e sue partizioni. 3) Inventario. Varie specie di inventari, scopi, usi. Consegne, riconsegne e relative responsabilità degli amministratori. 4) Rendite e spese. Impegni. Resti attivi e resti passivi. 5) Bilancio di previsione, suo scopo e sue forme; classificazione delle entrate e delle uscite. Bilancio di competenza. Bilancio finanziario. 6) Periodo economico. Anno solare. Anno finanziario. 7) Scritture contabili e registri. Giornali, mastri e giornalmastri. Registri ausiliari. 8) Definizione del conto. Varie specie di conti. Modi e forme di sviluppo dei conti sintetici. 9) Sistemi e metodo di scrittura. Partita doppia ordinaria e a forma di giornalmastro. Partita semplice. 10) Rendiconto generale; sua forma. Rendiconto finanziario e rendiconto patrimoniale: loro forma, loro scopo, loro parti. Relazioni, allegati, documenti giustificativi. Revisione, approvazione. 11) Del patrimonio dello Stato. 12) Dei contratti dello Stato. 13) Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione. 14) Delle entrate e delle spese dello Stato. 15) Degli agenti dell'amministraizone che maneggiano valori dello Stato. 16) Conti giudiziali.

III. — *Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione*:

1) Ordinamento generale dei servizi centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione. 2) I corpi consultivi, centrali e periferici, dell'amministrazione della pubblica istruzione. 3) I convitti nazionali nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. 4) Il regolamento di contabilità dei convitti nazionali (regio decreto 30 aprile 1931, n. 854). 5) Il regolamento dei convitti nazionali approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, con particolare riferimento alle norme relative al patrimonio e all'amministrazione e a quelle che concernono le attribuzioni dei funzionari. 6) Gli educandati femminili dello Stato (regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312).

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA TEDESCA

La prova consiste in una lettura e in una conversazione integrata da un breve saggio scritto inteso ad accertare la capacità del candidato a tradurre dall'italiano in tedesco.

p. *Il Ministro*: LEPORE

Schema della domanda di
ammissione al concorso

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V ROMA

l sottoscritt (1) (cognome e nome)
nat il a
chiede di essere ammess al concorso, per esami, a diciannove posti di ragioniere economo in prova nel ruolo della carriera di concetto nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1971.

Dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di avere diritto alla deroga al limite massimo di età perchè
(da compilarsi soltanto da parte di coloro che hanno superato gli anni 40);

di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di
(oppure di non essere iscritt nelle liste elettorali perchè .);

di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali);

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito il
presso ;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 2 del bando;

di accettare, in caso di nomina, la destinazione a una qualsiasi sede;

di essere attualmente in servizio presso la seguente pubblica amministrazione , (oppure: di non essere in servizio presso pubbliche amministrazioni);

di eleggere il proprio domicilio a via
n.

Data,

Firma (2)

(1) le donne devono indicare il cognome da coniugata, poi il nome e l'indicazione «nata» seguito dal cognome da nubile

(2) La firma deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 3 del bando.

(8956)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di anatomia ed istologia patologica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972 che predispone gli elenchi dei primari di anatomia ed istologia patologica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 5 aprile 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 5 aprile 1972, sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
73. Fichera Giuseppe	Catania 5 aprile 1934					si	si	
139. Punturieri Emilio	Sofia (Bulgaria) 31 ottobre 1928						si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 5 aprile 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
169. Bronzini Emilio	Pisa 18 ottobre 1928					si		
170. Carelli Sergio	Cornaredo 17 febbraio 1931						si	
171. Galizioli Elio	Orbetello 3 luglio 1926					si		
172. Piazza Mario	Palermo 15 ottobre 1927					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia ed istologia patologica che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8774)

Modifica dell'elenco dei primari di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971 che predispone l'elenco dei primari di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 2 dicembre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati l'elenco dei primari di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 1971, è così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
43. Antonaci Biagio Luigi	Galatina 17 aprile 1929			si				
103. Beccaceci Gabriele	Recanati 22 giugno 1924				si			
133. Bergamini Alberto	S. Felice sul Panaro 1° ottobre 1927				si		si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
356. Cenacchi Giancarlo	Bologna 28 settembre 1926	si			si			
510. De Filippis Vito	Trani 30 agosto 1923		si				si	
575. Drovanti Alessandro	Tromello 10 dicembre 1924	si			si			
755. Giraldi Alfredo	S. Fili 19 ottobre 1932				si			
777. Govoni Pietro	Pieve di Cento 9 ottobre 1920							si
801. Guideri Renzo	Castellina in Chianti 3 settembre 1927	si			si			
985. Maurichi Beniamino	Milano 10 maggio 1918				si			
1174. Pecori Vito	Perdifumo 14 agosto 1926			si				
1190. Pericoli Ridolfini Filippo	Roma 23 dicembre 1928			si		si		
1221. Pirlo Franco	Cagliari 29 maggio 1922					si		
1369. Ruffin Mario	Treviso 25 settembre 1929				si		si	
1409. Sapio Ugo	Napoli 3 luglio 1932				si	si		
1483. Straneo Giovanni	Livorno 10 luglio 1929				si			
1630. Vulterini Sergio	Bologna 12 ottobre 1921				si	si		
1645. Zinolli Luciano	Genova 5 dicembre 1922				si		si	
600. Farroni Luigi	Montegiorgio 30 agosto 1930							si

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, all'elenco dei primari di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto 2 dicembre 1971, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon
1651. Apollonio Pietro	Verona 19 ottobre 1910				si	si	si	
1652. Bajocchi Emilio	Modena 12 agosto 1924		si				si	si
1653. Barbasetti di Prun Sergio	Fano 16 marzo 1924							si
1654. Benati Emilio	Reggio Emilia 14 giugno 1918				si			
1655. Bernardi Vittorio	La Spezia 21 settembre 1915							si
1656. Bertelli Guido	Bologna 9 dicembre 1924			si				
1657. Bertulla Antonio	Genova 28 dicembre 1928					si		
1658. Bianchi Romano	Pisa 21 settembre 1928					si		
1659. Bossi Luigi	Reggio Emilia 22 giugno 1915					si		
1660. Buttitta Pietro Luigi	Bagheria 20 maggio 1922			si				
1661. Calzavara Giovanni	Castelfranco Veneto 15 marzo 1931							si
1662. Cantalamessa Luigi	Ascoli Piceno 9 aprile 1933					si		
1663. Carnicelli Aligi	Buti 14 novembre 1936							si
1664. Casali Giuseppe	Castiglione del Lago 11 marzo 1935						si	
1665. Casentini Sergio	Arsiero 2 febbraio 1925				si			
1666. Cecchini Mario	Correggio 6 luglio 1924					si		
1667. Cocco Francesco Franco	Pianella 30 giugno 1929							si
1668. Conterno Giorgio	Torino 31 ottobre 1925				si			
1669. Demo Gaudenzio	Pinerolo 24 marzo 1910			si				
1670. Di Lorenzo Manlio	Vallo della Lucania 1° gennaio 1929					si		
1671. Falzoi Mario	Parma 13 settembre 1911		si					
1672. Fersini Carmelo	Napoli 5 aprile 1930					si		
1673. Franzini Carlo	Torino 20 agosto 1920						si	
1674. Fumagalli Gisberto	Milano 3 dicembre 1921							si
1675. Giongo Fulvio	Milano 15 dicembre 1928					si	si	si
1676. Giordano Vincenzo	Torre Annunziata 20 giugno 1929							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1677. Imparato Luca	Napoli 25 settembre 1928							si
1678. Linari Franco	La Spezia 21 dicembre 1928					si		
1679. Linguetti Mario	Napoli 20 giugno 1928							si
1680. Lo Bue Beniamino	Cagliari 10 dicembre 1928					si		
1681. Lomeo Giuseppe	Catania 2 luglio 1923					si		
1682. Mainenti Franco	Salerno 20 novembre 1928					si		
1683. Mancuso Giuseppe	Leonforte 1° gennaio 1926							si
1684. Marmont Du Haut Champ Alberto	Catania 20 dicembre 1918		si					
1685. Mascio Giuseppe	Rivisondoli 27 settembre 1927						si	
1686. Menci Ulisse Silvio	Grosseto 23 settembre 1920						si	
1687. Migliorisi Giovanni	Ragusa 10 settembre 1929							si
1688. Missale Germano	Brescia 26 aprile 1923		si					
1689. Morsiani Mario	Ferrara 31 marzo 1926		si					
1690. Negro Adolfo	Genova-Sampierdarena 1° agosto 1914					si		
1691. Novelli Ermete	Jesi 22 febbraio 1914					si	si	
1692. Odoardi Giovanbattista	Nocera Tirinese 31 agosto 1925		si					
1693. Pallini Ulderico	Firenze 18 novembre 1918							si
1694. Paoletti Guido	Trieste 17 luglio 1928						si	
1695. Passalacqua Antonino	Messina 17 marzo 1926				si			
1696. Patanè Francesco	Roma 6 ottobre 1928							si
1697. Perroni Giovanni Battista	Reggio Calabria 28 novembre 1920							si
1698. Pirola Pietro	Lissone 28 ottobre 1931							si
1699. Pizzini Angelo	Bergamo 21 agosto 1926					si		
1700. Pretolani Enzo	Forlì 22 luglio 1929					si		
1701. Rizzi Renzo	Padova 31 luglio 1920					si		
1702. Rossi Ferdinando	Pieve di Teco 2 agosto 1923						si	
1703. Rossini Aldo	Albese 9 agosto 1922					si		
1704. Ruberti Antonio	Quistello 23 dicembre 1916							si
1705. Salvi Giuseppe	Parma 27 settembre 1929					si		
1706. Scafi Marcello	Roma 6 dicembre 1927					si		
1707. Scognamiglio Giovanni	Marcianise 2 ottobre 1925							si
1708. Turchetto Paolo	Venezia 4 maggio 1931				si			
1709. Vancini Bruno	Cento 30 settembre 1926				si		si	
1710. Zolzettich Luigi	Solofra 23 gennaio 1927				si			
1711. Zucca Luigi	Casatenovo 23 settembre 1919							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primari di medicina generale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8775)

Modifica dell'elenco dei primari di neurochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971 che predispone l'elenco dei primari di neurochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 25 ottobre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati all'elenco dei primari di neurochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 25 ottobre 1971, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
55. Brizzi Riccardo Emilio	S. Giovanni in Persiceto 9 marzo 1920		si					
56. Cecotto Corrado	Buia 30 ottobre 1926					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di neurochirurgia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8777) Roma, addì 23 giugno 1972 *Il Ministro*: VALSECCHI

Modifica degli elenchi dei primari di angiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971 che predispone gli elenchi dei primari di angiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 25 ottobre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di angiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 25 ottobre 1971 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
15. Mordenti Virginio	Forlì 17 febbraio 1929					si		
16. Morgagni Walter	Forlì 19 luglio 1922					si		
17. Palmieri Mauro	Monfalcone 13 giugno 1930					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di angiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8778) Roma, addì 23 giugno 1972 *Il Ministro*: VALSECCHI

Modifica degli elenchi dei primari di cardiochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971 che predispone gli elenchi dei primari di cardiochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 25 ottobre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di cardiochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 25 ottobre 1971 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
39. Andreone Aldo	Torino 12 ottobre 1919					sì		
40. Demetz Antonio	Castelrotto 16 ottobre 1929					sì		
41. Vincre Giorgio	Bergamo 4 aprile 1928					sì		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di cardiochirurgia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8779)

Modifica degli elenchi degli assistenti di virologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1971 che predispone gli elenchi degli assistenti di virologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla rettifica degli errori materiali di scrittura;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per il motivo nella premessa illustrato, gli elenchi degli assistenti di virologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 15 novembre 1971 è così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
10. Varone Gianluigi	Castellammare di Stabia 18 novembre 1938	si						

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8780)

Modifica dell'elenco degli assistenti di cardiochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971 che predispone l'elenco degli assistenti di cardiochirurgia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 25 ottobre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati l'elenco degli assistenti di cardiochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 25 ottobre 1971, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
48. Belloni Pierangelo	Mezzana Bigli 12 luglio 1938		si					
49. Mangiarotti Stefano	Milano 29 maggio 1934		si					
50. Santoli Carmine	Conza 11 novembre 1923		si					

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di cardiochirurgia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8781)

Modifica all'elenco degli aiuti di nefrologia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1971 che predispone l'elenco degli aiuti di nefrologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 15 novembre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati l'elenco degli aiuti di nefrologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto 15 novembre 1971, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
18. Bono Aldo	Milano 21 dicembre 1934					si		
19. Cavalli Pier Luigi	Torino 11 marzo 1935					si		
20 Musiani Roberto	Siena 13 agosto 1935					si		
21. Radaelli Bruno	Napoli 16 agosto 1935					si		
22. Scatizzi Alberto	Milano 7 maggio 1932					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di nefrologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8784)

Modifica all'elenco degli aiuti di chirurgia toracica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1971 che predispone l'elenco degli aiuti di chirurgia toracica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 5 novembre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, all'elenco degli aiuti di chirurgia toracica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1971 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938. n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
42. Malagnino Benito	Sava 31 gennaio 1924					si		
43. Noli Giovanni	Genova 1° settembre 1921					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia toracica che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8785)

Modifica all'elenco degli ispettori sanitari, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971 che predispone l'elenco degli ispettori sanitari, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 8 novembre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati all'elenco degli ispettori sanitari, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto 8 novembre 1971 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
185. Carissimo Giacomo	Altamura 28 febbraio 1925					si		
186. Colosimo Massimo	Napoli 19 luglio 1928						si	
187. Grasso Ippolito	Palermo 24 agosto 1922		si					
188. Schena Marco Pietro	Brindisi 29 giugno 1926					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di ispettore sanitario che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8787) Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Modifica degli elenchi degli aiuti di cardiochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971 che predispone gli elenchi degli aiuti di cardiochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentata istanza pervenuta dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 25 ottobre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di cardiochirurgia idonei, ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 25 ottobre 1971, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
24. Curzio Giuseppe	Napoli 8 agosto 1929		si					

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di cardiochirurgia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8786) Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Modifica degli elenchi degli assistenti di chirurgia toracica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1971 che predispone gli elenchi degli assistenti di chirurgia toracica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 5 novembre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli assistenti di chirurgia toracica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 5 novembre 1971 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
51. Belloni Pierangelo	Mezzana Bigli 12 luglio 1938		si					
52. Mangiarotti Stefano	Milano 29 maggio 1934		si					

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare ai concorsi di assunzione a posti di assistente di chirurgia toracica che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8782)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia generale per la Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1972 per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia generale per la Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia generale per la Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 115 dell'elenco leggasi « Castellani Alberto Giulio, nato a Genova il 14 luglio 1944 » anzichè « Castellini Alberto, nato ad Aidussina il 17 settembre 1940 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8788)

Elenco degli assistenti di chirurgia vascolare, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 agosto 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia vascolare, bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Anselmo Giuseppe	Chiusa Sclafani 14 ottobre 1940	si						
2. Astolfi Daniele	Siviglia 3 giugno 1935	si						
3. Baroncelli Genserico	Iesi 9 settembre 1934					si		
4. Bassi Mario	Milano 19 novembre 1940					si		
5. Belloni Pierangelo	Mezzana Bigli 12 luglio 1938		si					
6. Bianchi Maurizio	Lodi 29 marzo 1942	si						
7. Bianchi Vittorio	Paderno Robbiate 22 agosto 1939	si						
8. Bigazzi Paolo	Arezzo 22 giugno 1939					si		
9. Borreani Bruno	Genova 12 marzo 1938					si		
10. Bozzetti Federico	Milano 7 agosto 1944	si						
11. Cabrini Giovanni	Milano 13 ottobre 1926		si					
12. Cancelli Ottavio	Castelletto d'Orba 24 novembre 1938					si		
13. Cavallaro Salvatore	Ramacca 30 novembre 1937	si						
14. Citone Giorgio	Roma 18 aprile 1941	si						
15. Cozzolino Arcangelo	Portici 9 giugno 1941	si						
16. Dell'Agnola Carlo Alberto	Roma 1° ottobre 1942	si						
17. De Simone Giovanni	S. Anastasia 19 aprile 1934					si		
18. Di Fabio Domenico	Morino 13 settembre 1937					si		
19. Faraglia Vittorio	Roma 25 febbraio 1940	si						
20. Ferrero Merlino Umberto	Torino 1° novembre 1939					si		
21. Galgano Ernesta	Firenze 18 aprile 1943	si						
22. Galli Roberto	Bologna 14 dicembre 1941	si						
23. Grasso Piergiuseppe	Roma 23 marzo 1943	si						
24. Guadagnoli Anna	Roma 19 gennaio 1943	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
25. Guastamacchia Michele	Roma 16 luglio 1935					si		
26. Lattaro Romano	Napoli 9 aprile 1933	si						
27. Lombardo Giovanni	Palermo 14 marzo 1942	si						
28. Mangiarotti Stefano	Milano 29 maggio 1934		si					
29. Marcazzan Enrico	Brescia 1° gennaio 1939		si					
30. Mazzarella Carlo	S. Mauro Cilento 21 luglio 1941					si		
31. Miele Franco	**Cagliari 1° dicembre 1942**					si		
32. Mombelloni Giovanni	Brescia 14 settembre 1932		si					
33. Morabito Alessandro	La Spezia 24 dicembre 1931					si		
34. Onorante Italo	Savona 4 luglio 1940					si		
35. Pannozzo Giovanni	Lenola 22 maggio 1939	si						
36. Patrone Piero Eugenio	Savona 9 febbraio 1944	si						
37. Perinetti Giorgio	Torino 31 ottobre 1935					si		
38. Peronace Bruno	Milano 16 maggio 1934		si					
39. Raso Alberto Maria	Biella 11 maggio 1941	si						
40. Rusconi Cesare	Bagolino 8 gennaio 1942					si		
41. Santoli Carmine	Conza 11 novembre 1923		si					
42. Serra Giancarlo	Genova 13 dicembre 1930					si		
43. Spartera Carlo	Roma 8 marzo 1944	si						
44. Tacconi Antonico	Pavia 8 giugno 1939					si		
45. Tarabella Vittore	Pistoia 15 marzo 1938					si		
46. Tardito Emilio	Candia Canavese 28 marzo 1932					si		
47. Telese Michele	S. Maria Capua Vetere 27 gennaio 1942					si		
48. Travostini Alberto Maria	Roma 4 gennaio 1943	si						
49. Trezzi Maurizio	Torno 13 settembre 1940					si		
50. Vercellio Gianni	Milano 7 giugno 1942					si		
51. Zanelli Giulio	Savona 2 aprile 1939					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistenti di chirurgia vascolare, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8783)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.